



COMUNE DI SALVE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE seduta ordinaria prima convocazione

Atto n. 6 Del 14/03/2003	Oggetto: LEGGE N. 212/2000- " DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE " -ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.
-----------------------------	--

L'anno DUEMILATRE , il giorno QUATTORDICI , del mese di MARZO, alle ore 17.50 nella sala delle Adunanze Consiliari della sede si è riunito il Consiglio Comunale .

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:	
REGOLARITA' TECNICA	
PARERE	POSITIVO
DATA	07/03/2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALEMANNO BENITO	
REGOLARITA' CONTABILE	
PARERE	POSITIVO
DATA	07/03/2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALEMANNO BENITO	

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Pres.
SICILIANO GIOVANNI	S
PASSASEO VINCENZO	S
VILLANOVA LUIGI	S
ROMANO ANTONIO	N
FANCIULLO NICOLA	S
GIACCARI SANTO	S
TORELLI RENATO	S
VERGINE VITO	S
AQUILINO GUIDO	S
PETRACCA LEONARDO	S
CHIRIVI' MASSIMO	S
MARRA FABRIZIO	S
ANASTASIO CARMELO	N
LEZZI NICOLA	N
DE LECCE DOMENICO	S
DE GIOSA JOLE	N
PEPE ALDO	S

Presenti n.	13	Assenti n.	4
-------------	----	------------	---

Partecipa il Segretario Comunale: DOTT. MARCO RIZZO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. SICILIANO GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
La seduta è seduta chiusa al pubblico

Il Sindaco Presidente relaziona secondo l'ordine logico espositivo della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, avente ad oggetto " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Ravvisata la necessità di dover adeguare ai principi emanati dalla predetta legge il regolamento Comunale per la disciplina delle dichiarazioni, riscossioni, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, approvato con propria deliberazione n. 25 del 31 marzo 1999;

Visto lo schema proposto dall'ufficio tributi;

Visti i pareri favorevoli ex art.49 DLGS./00;

Con voti unanimi e favorevoli su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, come con la presente approva , lo schema contenente i rapporti tra il Comune ed il contribuente in materia di tributi;
- 2) DI ADEGUARE il Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con propria deliberazione n. 25/99, ai principi contenuti nel predetto schema.

Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme, e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

Il Regolamento delle Entrate garantisce l'effettivo esercizio di tali diritti.

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I

COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE TUTELA DELLA BUONA FEDE

Art. 1

Principio di collaborazione

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Art. 2

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni o errori del Comune.
2. Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
3. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorchè successivamente modificati.

Art. 3

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle violazioni formali previste dalle seguenti disposizioni ed alle norme regolamentari comunali applicative delle stesse:
 - a) articolo 292, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
 - b) articoli 23, secondo comma, 53, secondo comma e 76, secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni,
 - c) articolo 5, terzo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modifiche;
 - d) articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente.

Art. 4
Tardivo versamento

1. In caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, l'ufficio avverte il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato e lo invita ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
E CONOSCENZA DEGLI ATTI

Art. 5
Esercizio della autonomia
regolamentare comunale

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in Comune rispetta il principio che le obbligazioni tributarie comunali debbano essere assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.
2. Rientra nel principio di cui al primo comma il rispetto della maggiore uniformità possibile degli adempimenti posti a carico dei contribuenti dei comuni sul territorio nazionale, al fine di favorirne la informazione.

TITOLO III

OMISSIS

TITOLO IV
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE

Art. 10
Termini per le obbligazioni tributarie

1. Il termine di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per le occupazioni permanenti di spazio ed aree pubbliche è stabilito all'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.
2. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151, primo comma, secondo periodo, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il versamento della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico possono essere effettuati sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo al predetto termine.

TITOLO V TUTELA DELLA INTEGRITA' PATRIMONIALE

Art. 11 Compensazione d'ufficio

1. Nel caso in cui, nel corso delle attività di controllo si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo d'imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Art. 12 Compensazione a richiesta del contribuente

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda.
 - a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi,
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) le annualità o i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

Art. 13 Modalità di compensazione

1. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
2. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.
3. Nel caso di compensazione di tributo riscosso mediante ruolo, l'ufficio provvede a compensare gli importi da iscrivere a ruolo, con esclusione degli interessi, dandone avviso al contribuente.

Art. 14 Accollo e fideiussioni

1. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi. Il rimborso va effettuato quanto sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quella accertata.

7

TITOLO VI
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 15

Conoscenza degli atti

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con busta riportante la dicitura "Riservata personale", con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
3. Il Comune informa il contribuente in ordine ad ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Art. 16

Regolamenti e tariffe

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione gratuita dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa.
2. Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti in tempo reale.

Art. 17

Informazioni legislative

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative in materia di tributi comunali, relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti e mettendo i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio comunale.
2. Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibile gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica.

Art. 18

Diritto all'accesso

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.
2. Il Comune adotta le iniziative necessarie per consentire al contribuente di conoscere le informazioni in possesso del Comune, che lo riguardano con riferimento ad una fattispecie

impositiva, per via elettronica, nel rispetto della tutela della riservatezza personale e della sicurezza della banca dati.

Art. 19 **Versamenti diretti**

1. Per facilitare l'adempimento delle obbligazioni tributarie relative ai tributi per i quali si effettuano versamenti diretti da parte del contribuente, il Comune invia al domicilio del contribuente che ha assolto all'obbligo della presentazione della dichiarazione, comunicazione o denuncia, i modelli per i relativi versamenti con le istruzioni per la compilazione ed il pagamento.
2. Laddove possibile, compatibilmente con la soluzione dei problemi di organizzazione e di costo, l'ufficio invia unitamente ai modelli di cui al primo comma, i modelli di pagamento già compilati.
3. Per l'invio a domicilio dei modelli di versamento, delle istruzioni e dei modelli di pagamento già compilati non viene addebitata al contribuente alcuna somma.

TITOLO VII **PROCEDIMENTO TRIBUTARIO**

Art. 20 **Requisiti degli atti tributari**

1. Gli atti di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - a) Il nominativo del funzionario che ha curato la pratica e presso il quale è possibile ottenere informazioni complete telefonicamente o via posta elettronica;
 - b) L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Non si allegano atti catastali agli avvisi di liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che riportino le seguenti informazioni:
 - a) data di messa agli atti;
 - b) identificativi della unità immobiliare urbana e l'indirizzo della medesima,
 - c) consistenza attribuita;
 - d) ammontare della renduta.
4. Gli atti di liquidazione e di accertamento sono redatti dal funzionario responsabile dell'imposta o della tassa nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione degli atti tributari.

Art. 21 **Esercizio dell'autotutela**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa esercita il potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma I deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
3. In caso di pendenza in giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
4. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

Art. 22

Atti a titolo esecutivo

1. Negli atti emessi a titolo esecutivo va riportato il riferimento all'atto di accertamento o liquidazione di cui l'atto medesimo costituisce esecuzione.
2. Gli atti esecutivi eventualmente emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o liquidazione sono nulli.

Art. 23

Ricorso amministrativo

1. Avverso gli atti tributari è ammesso il ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi inerenti alla sola legittimità degli atti e del procedimento.

TITOLO VIII VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 24

Verifiche e controlli

1. I controlli finalizzati al recupero dell'evasione tributaria sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.
2. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il Comune non può effettuare verifiche presso il domicilio del contribuente.

Art. 25

Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
2. Sono vietati gli accessi diretti all'abitazione privata e comunque al domicilio del contribuente, anche per acquisire informazioni, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Gli atti emessi sulla base di accessi illegittimi, ai sensi del precedente comma, sono nulli.

TITOLO IX DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 26 Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile dell'imposta o della tassa, specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Nella istanza di interpello va indicata la interpretazione che in contribuente ritiene più appropriata al suo caso.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa risponde per iscritto entro 120 giorni. Tale risposta è per il Comune vincolante, con esclusivo riferimento all'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. In caso di mancata risposta entro il termine di 120 giorni, si intende accolta la interpretazione proposta dal contribuente nella istanza di interpello e non possono essere irrogate sanzioni.
4. Qualsiasi atto emanato in difformità dalla risposta data all'interpello è nullo.
5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Art. 27 Commissione per l'interpello

1. La istanza di interpello viene sottoposta all'esame della Commissione Consultiva per l'interpello, nominata dal Sindaco, e composta da tre esperti in materia tributaria, uno dei quali con funzioni da Presidente, e da un segretario scelto tra i funzionari comunali.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa trasmette alla Commissione le istanze di interpello entro 10 giorni dall'arrivo.
3. Il parere formulato dalla Commissione di cui al comma I, in ordine alla istanza di interpello, viene trasmesso al funzionario responsabile competente ad emettere la risposta entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile procede in assenza di parere.
4. Nella risposta all'istanza di interpello deve essere riportato, se espresso, il parere della Commissione in modo sintetico.
5. Qualora il funzionario responsabile intenda discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, deve motivarne le ragioni, riportando l'iter logico e giuridico seguito per giungere a tale conclusione.